



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 9 DEL 13.12.2011

Oggetto: Comune di Fordongianus – Lavori di realizzazione del ponte pedonale di collegamento sul Fiume Tirso – Parere di applicabilità art. 4 comma 11 delle Norme di Attuazione (N.A.) del P.A.I. ai sensi della Delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Sardegna n.1 del 21.12.2007.

L’anno duemilaundici, addì tredici del mese di Dicembre nella sede dell’Unità Tecnica Regionale in viale Trento 69 a seguito di convocazione del 7.12.2011, prot. n. 10122, si è riunito il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell’art. 6 della L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati:

			Presenza	Assenza
Ugo Cappellacci	Presidente della Regione Sardegna	Presidente		X
Angela Nonnis	Assessore Regionale dei Lavori Pubblici	Componente	X	
Giorgio Oppi	Assessore Regionale della Difesa dell’Ambiente	Componente	X	
Oscar Cherchi	Assessore Regionale dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale	Componente		X
Alessandra Zedda	Assessore Regionale dell’Industria	Componente	X	
Walter Marongiu	Rappresentante delle Province	Componente	X	
Mariella Scanu	Rappresentante dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti	Componente		X
Anton Pietro Stangoni	Rappresentante dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti	Componente	X	

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. 7491 del 27.09.2011, assume la Presidenza l’Assessore dei Lavori Pubblici Dott.ssa Angela Nonnis.

E’ presente il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Ing. Maurizio Cittadini.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 9

DEL 13.12.2011

IL PRESIDENTE

CONSTATATA la legalità dell'adunanza, ai sensi dell' art. 7 c.2 della L.R.19/2006, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in merito all'O.d.G. di cui all'oggetto.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n° 67 del 10.07.2006 con il quale è stato approvato il P.A.I.;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

VISTA la L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici" con particolare riferimento all'art.31 "Procedure transitorie";

VISTA la delibera del Comitato Istituzionale n° 2 del 26.04.2007, con la quale all'art. 1 vengono recepite le procedure, le modalità di gestione, l'aggiornamento e l'attuazione del P.A.I.;

VISTE le Norme di Attuazione (N.A.) del P.A.I., aggiornate con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 35 del 21.03.2008 recante "Norme di Attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.). Approvazione delle modifiche degli artt. 4, comma 11 e art.31", con particolare riferimento all'art. 4, comma 11 che recita: *"Per gli interventi di pubblica utilità che rivestono particolare rilevanza sotto il profilo economico e sociale e per i quali siano state rilasciate concessioni, autorizzazioni, nulla osta o altri equivalenti provvedimenti di assenso, che risultino in contrasto o che rendano più onerosa la sua attuazione, l'Ente competente al rilascio della concessione può subordinarne l'attuazione alla valutazione positiva dello studio di compatibilità idraulica e/o geologico – geotecnico, di cui agli articoli 24 e 25 delle presenti Norme di Attuazione, predisposto a cura dell'attuatore, dal quale risulti la coerenza delle iniziative con le misure di mitigazione del rischio previste dal PAI medesimo ovvero le opere di mitigazione necessarie. Le stesse iniziative non devono, in ogni caso, costituire un fattore di aumento della pericolosità né localmente, nè a monte, o a valle e non devono pregiudicare le opere di mitigazione del rischio. In sede di conferenza di Servizi saranno definiti attraverso apposito accordo di programma, gli adempimenti delle amministrazioni interessate e del soggetto attuatore in ordine ai provvedimenti*



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 9

DEL 13.12.2011

da assumere ed alle condizioni da rispettare per la realizzazione dell'intervento e delle opere di mitigazione da porre a carico del richiedente";

VISTA la delibera del Comitato Istituzionale n° 1 del 21.12.2007 *"Indirizzi procedurali in merito all'applicazione dell'art. 4 comma 11, delle Norme di Attuazione del P.A.I.. Modifiche all'art. 4, comma 11, delle Norme di Attuazione del P.A.I."* con la quale si dispone:

"Art. 1. Per l'applicazione dell'art. 4 comma 11 delle Norme di Attuazione (N.A.) del Piano per l'Assetto idrogeologico, i provvedimenti di assenso, nulla osta, autorizzazioni devono essere riferiti ai singoli interventi (opere) per i quali, da parte dell'Ente Proponente, è stata attestata la particolare rilevanza sotto il profilo economico e sociale. L'approvazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC) o di qualsiasi altro strumento urbanistico non è pertanto da considerarsi quale valido provvedimento di assenso ai fini dell'applicazione dell'art.4 comma 11 della N.A. del PAI in forza dei contenuti dell'art. 6 comma 4, lett. e delle Norme di Attuazione

Art. 2 Omissis.....

Art. 3. In considerazione della transitorietà della norma di che trattasi la richiesta di applicazione dell'art. 4 comma 11 delle norme di attuazione del PAI da parte dei soggetti proponenti dovrà essere sottoposta al parere del Comitato Istituzionale ai fini della valutazione dell'importanza economica e sociale dell'intervento e dei provvedimenti di assenso."

CONSIDERATO che, con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 67 del 10/07/2006, pubblicato sul B.U.R.A.S. n° 58 del 29/07/2006, è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), nell'ambito del quale sono state definite, tra l'altro, alcune aree a pericolosità e rischio idraulico nel territorio comunale di Fordongianus, compreso nel sub bacino 2 Tirso;

CONSIDERATO che, il territorio di Fordongianus è stato altresì oggetto di analisi idrologica e idraulica nell'ambito del complesso di *"Studi, indagini, elaborazioni attinenti all'ingegneria integrata, necessari alla redazione dello Studio denominato Progetto 9 di Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.)"* adottato preliminarmente con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale n. 1 del 31.03.2011);

CONSIDERATO che successivamente il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale, con Deliberazione n.1 del 23.06.2011 avente per oggetto *"Revoca della deliberazione del C.I. n. 1 del 31.03.2011, di adozione preliminare del P.S.F.F., e definizione di una nuova procedura per l'adozione e l'approvazione finale"* ha disposto la revoca della precedente adozione preliminare del



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 9

DEL 13.12.2011

P.S.F.F. medesimo e all'art. 2 ha provveduto a *“invitare le Amministrazioni interessate, nelle more dell'adozione e dell'approvazione finale dello studio in oggetto secondo la nuova procedura fissata all'art. 1, a valutare ed a tenere conto delle risultanze del medesimo studio”*;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 1098 del 22.03.2011, il Comune di Fordongianus ha richiesto il rinnovo dell'autorizzazione idraulica ex art. 93 del R.D. n. 523/1904, per l'esecuzione dei *“Lavori di realizzazione del ponte pedonale di collegamento sul fiume Tirso”* in considerazione del fatto che la validità della Determinazione del Servizio del Genio Civile di Oristano, prot. n. 59450/3937 del 29.12.2008, di approvazione dello studio di compatibilità idraulica e di autorizzazione ex art. 93 del R.D. 523/1904, fissata in anni due dalla data di rilascio della medesima, è scaduta in data 28.12.2010;

VISTE la nota, prot. n. 36789 del 17.10.2011, con la quale il Servizio del Genio Civile di Oristano ha trasmesso alla Direzione Generale Agenzia del Distretto Idrografico della Sardegna la documentazione tecnica inerente i *“Lavori di realizzazione del ponte pedonale di collegamento sul Fiume Tirso”* completa della relazione di istruttoria con parere conclusivo;

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale di Fordongianus n. 87 del 05.10.2011 con la quale si rappresenta la determinazione di richiedere l'esame della documentazione tecnica di cui al punto precedente ai sensi del comma 12 dell'art. 4 delle N.A. del P.A.I.;

CONSIDERATO lo studio di compatibilità idraulica, geologica-geotecnica suddetto, predisposto in osservanza dell'art. 24 delle N.A. del P.A.I., redatto dai tecnici Dott. Ing. Giovanni A. Mura e Dott. Geol. Fausto Pani e costituito dai seguenti elaborati e tavole:

ELAB.	DESCRIZIONE
---	Relazione istruttoria del Servizio del Genio Civile di Oristano (nota al prot. n. 36789 del 17.10.2011)
---	Delibera n. 87 del 05.10.2011 del Consiglio Comunale di Fordongianus
---	Dichiarazione del Comune di Fordongianus resa in data 14.10.2011 di cui all'allegato 2 della Circolare n. 1/2010 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino
---	Relazione del Comune di Fordongianus sullo stato attuale dei lavori (nota al prot. n. 2260 del 14.06.2011)
---	Istanza del Comune di Fordongianus di rinnovo dell'autorizzazione ex art. 93 del R.D. 523/1904 di cui alla Determinazione del Servizio del Genio Civile di Oristano, prot. n. 59450/3937 del 29.12.2008
---	Determinazione del Servizio del Genio Civile di Oristano, prot. n. 59450/3937 del 29.12.2008
1d	Relazione Geologica e Geotecnica
2a	Studio di compatibilità idraulica: relazione



2b	Studio di compatibilità idraulica: stralcio del PAI
2c	Studio di compatibilità idraulica: carta dei bacini imbriferi
2d	Studio di compatibilità idraulica: planimetria dei bacini imbriferi
2e	Studio di compatibilità idraulica: stato attuale – profilo rete pluviale
2f	Studio di compatibilità idraulica: stato di progetto – profili rete pluviale
2g	Studio di compatibilità idraulica: stato attuale – sezioni idrauliche (1-30)
2h	Studio di compatibilità idraulica: stato attuale – sezioni idrauliche (31-68)
2i	Studio di compatibilità idraulica: stato attuale – sezioni idrauliche (45-57)
2l	Studio di compatibilità idraulica: stato attuale – sezioni idrauliche (58-68)
2m	Studio di compatibilità idraulica: stato di progetto (I interv.) – sezioni idrauliche (45-57)
2n	Studio di compatibilità idraulica: stato di progetto (I interv.) – sezioni idrauliche (58-68)
2o	Studio di compatibilità idraulica: stato di progetto generale – sezioni idrauliche (45-57)
2p	Studio di compatibilità idraulica: stato di progetto generale – sezioni idrauliche (58-68)
3a	Studio di compatibilità idraulica: Inquadramento territoriale
3b	Inquadramento comunale
5c	Ponte pedonale: piante, sezioni e prospetti.

VISTA la relazione istruttoria del 22.11.2011 predisposta dal Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Prevenzione del Rischio Alluvioni della Direzione Generale Agenzia di Distretto Idrografico con la quale si evidenzia che:

- a) il ponte pedonale proposto, la cui esecuzione è stata autorizzata con Determinazione del Servizio del Genio Civile di Oristano, prot. n. 59450/3937 del 29.12.2008 successivamente scaduta in data 28.12.2010 senza che fosse completato il ponte pedonale medesimo; allo stato attuale è stato realizzato limitatamente alle sole spalle laterali;
- b) il mancato completamento dei lavori è da attribuire all'inerzia dell'impresa che ha portato alla risoluzione del contratto;
- c) le caratteristiche dimensionali del ponte pedonale sono tali da soddisfare, con il prescritto franco idraulico e con riferimento alla piena bicentenaria, le assunzioni del vigente P.A.I. ma non quelle relative al P.S.F.F. rispetto alle quali risulta sommerso a partire dalle portate cinquantennali;
- d) le caratteristiche dimensionali del ponte pedonale non rispettano le prescrizioni contenute nel D.M. 14.01.2008 (*Nuove norme tecniche delle costruzioni*) nella parte riguardante le caratteristiche dei ponti;
- e) l'intervento proposto riveste carattere di pubblica utilità, come da Delibera n. 87 del



05.10.2011 del Consiglio Comunale di Fordongianus, nonché evidenti aspetti di rilevanza economico e sociale tali ritenere più appropriato l'esame dell'istanza del comune di Fordongianus ai sensi dell'art. 4 comma 11 delle N.A. del P.A.I. in luogo del comma 12;

CONSIDERATO che l'area in cui ricade l'intervento in oggetto è individuata nel P.A.I. vigente ed è classificata a pericolosità idraulica molto elevata (Hi4), e le relative N.A. disciplinano gli interventi ivi ammissibili;

VISTO l'art. 3 della citata Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale n° 1 del 21.12.2007 recante "*Indirizzi procedurali in merito all'applicazione dell'art. 4 comma 11, delle Norme di Attuazione del P.A.I.. Modifiche all'art. 4, comma 11, delle Norme di Attuazione del P.A.I.*" che attribuisce al Comitato Istituzionale la competenza ai fini della valutazione dell'importanza economica e sociale dell'intervento e dei provvedimenti di assenso;

VISTA la delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale n° 8 del 02.02.2011 "*Applicazione del Comma 11 dell'articolo 4 delle Norme di attuazione del Piano Stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) alle modifiche ed aggiornamenti del PAI, ai sensi dell'art. 37 delle relative N.A.*",

RITENUTA, ai sensi dell'art. 4 comma 11 delle N.A. del P.A.I., la sussistenza della "*particolare rilevanza economica e sociale*" dell'intervento di pubblica utilità "*Lavori di realizzazione del ponte pedonale di collegamento sul Fiume Tirso*" e la validità, quale provvedimento di assenso, della delibera n. 87 del 05.10.2011 del Comune di Fordongianus sopra citata;

SENTITO il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino;

DELIBERA

- di accogliere la richiesta di applicazione dell'art. 4 comma 11 delle N.A. del P.A.I., presentata dal Comune di Fordongianus, all'intervento di pubblica utilità "*Lavori di realizzazione del ponte pedonale di collegamento sul Fiume Tirso*", in quanto si esprime parere favorevole in merito alla relativa sussistenza della "*particolare rilevanza economica e sociale*" e dell'apposito "*provvedimento di assenso*";
- di subordinare, in accordo all'art. 4 comma 11 delle N.A. del P.A.I., l'autorizzazione per il completamento "*Lavori di realizzazione del ponte pedonale di collegamento sul Fiume*



Tirso all'approvazione di apposito studio di compatibilità idraulica di cui all'art 24 delle citate N.A. finalizzato, con riferimento alle risultanze dello studio P.S.F.F., ad accertare:

- a) l'inalterabilità del ponte pedonale in caso di eventi di piena e che la sua realizzazione non costituisca, in ogni caso, un fattore di aumento della pericolosità né localmente, né a monte, o a valle e non pregiudichi le opere di mitigazione del rischio;
 - b) il rispetto delle prescrizioni contenute nel D.M. 14.01.2008 (*Nuove norme tecniche delle costruzioni*) nella parte riguardante le caratteristiche dei ponti;
- che lo studio di compatibilità idraulica di cui sopra sia accompagnato da una dichiarazione da parte del comune di Fordongianus che lo stesso risulta essere infrastruttura essenziale, non delocalizzabile e prevista dagli strumenti di pianificazione territoriale;
 - che il ponte pedonale sia dotato di appositi accorgimenti tali da non consentire il suo utilizzo ai fini di viabilità stradale ordinaria, anche se a carattere locale e risultare quindi separato, tramite barriere e recinzioni sorvegliate, dalla viabilità ordinaria e accessibile al solo traffico pedonale;
 - la predisposizione dei piani urgenti di emergenza da parte del Comune di Fordongianus così come previsto dall'art. 1 comma 4 del Decreto Legge n. 180/1998 convertito dalla legge n. 267/1998 in relazione alla regolamentazione dell'uso del ponte pedonale in caso di allerta meteo per rischio idrogeologico con una dichiarazione dell'amministrazione comunale di Fordongianus quale responsabile delle misure per interdire l'accesso al ponte delle persone;
 - in rapporto alla futura ed eventuale realizzazione di opere di mitigazione del rischio idraulico lungo il tratto del fiume Tirso in cui è localizzato il ponte pedonale, ove si determinasse, a seguito della realizzazione delle opere di mitigazione stesse, una diminuzione delle condizioni di sicurezza del ponte pedonale, lo stesso dovrà essere oggetto di conseguente adeguamento;
 - di procedere alla rimozione, allo scopo di non costituire ostacolo alla corrente, del ponte tubo attualmente esistente, dato lo spostamento della condotta per il trasposto delle acque termali sul ponte pedonale in progetto.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 9

DEL 13.12.2011

La presente Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale sarà pubblicata all'albo pretorio del Comune di Fordongianus e la comunicazione della relativa avvenuta pubblicazione dovrà essere trasmessa al Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna e, per estratto, nel B.U.R.A.S.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale

Maurizio Cittadini

Per il Presidente del Comitato Istituzionale

Angela Nonnis